

Novità fiscali del 21 luglio 2009: notifica nulla se atto consegnato a vicina di casa; dichiarare un reddito basso non equivale ad evasione; manovra d'estate: incidenza sul quadro RW di Unico 2009; guida alla registrazione affitti immobili; é detraibile l'Iva per i non residenti; noleggio di piattaforme aeree autocarrate; cessione di fabbricato dopo che si é consolidata nuda proprietà e diritto di usufrutto: determinazione della plusvalenza tassabile; conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value

Publicato il 21 luglio 2009

notifica nulla se atto consegnato a vicina di casa; dichiarare un reddito basso non equivale ad evasione; manovra d'estate: incidenza sul quadro RW di Unico 2009; guida alla registrazione affitti immobili; é detraibile l'Iva per i non residenti; noleggio di piattaforme aeree autocarrate; cessione di fabbricato dopo che si é consolidata nuda proprietà e diritto di usufrutto: determinazione della plusvalenza tassabile; conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value

Indice:

- 1) Notifica nulla se l'atto è stato consegnato alla vicina di casa**
- 2) Dichiarare un reddito basso non è sinonimo di evasione**
- 3) Manovra d'Estate: Incidenza sul quadro RW del modello unico**
- 4) Guida alla registrazione delle locazioni di immobili**
- 5) E' detraibile l'Iva per i non residenti**
- 6) Noleggio di piattaforme aeree autocarrate ad operatori comunitari: Qualificazione IVA dei mezzi di trasporto**
- 7) Cessione di fabbricato dopo che si é consolidata nuda proprietà e diritto di usufrutto: Determinazione della plusvalenza tassabile**
- 8) Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value**

1) Fisco: Notifica nulla se l'atto è stato consegnato alla vicina di casa

Non è valida la notifica fatta alla vicina di casa del contribuente.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 16444 del 15.07.2009**, la quale ha giudicato infondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, che sosteneva invece la validità (o al limite la nullità sanabile) della notifica giacché eseguita nelle mani di persona che, pur non facendo parte della famiglia del destinatario dell'atto, si trovava nella sua abitazione, quale vicina di casa.

La Suprema Corte ha osservato che la notifica eseguita a persona non legata al destinatario da rapporti "di famiglia" (cioè di parentela o di affinità) né di servizio (quale "addetta alla casa"), è da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona si sia trovata nell'abitazione del destinatario; viene, invece, ritenuta valida la notifica nel caso in cui sussiste una relazione di parentela o affinità tra il destinatario e la persona che riceve la notifica, ciò anche nell'ipotesi che non sia provata la convivenza.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 16444 del 15.07.2009)

2) Dichiarare un reddito basso non è sinonimo di evasione

Secondo la **Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sentenza n. 44/2009)**, i lavoratori autonomi che dichiarano al fisco un reddito al limite del minimo vitale non sempre sono da considerare degli evasori fiscali.

In particolare, quando tali soggetti abbiano un'età che rende impossibile trovare un lavoro dipendente adeguato e quando la continuazione del lavoro autonomo risulti essere una soluzione obbligata.

Interessante sentenza, che risulta aderente alla attuale situazione economica del nostro paese, spesso dopo i 40/50 anni difficilmente si riesce a trovare un lavoro dipendente, per cui si è costretti a dovere trovare una alternativa che è data, ad es. con l'apertura della partita Iva nel tentativo di reperire lavori sperati ma non certi.

In tutto questo, l'Erario non può pretendere che il lavoratore autonomo "per necessita" poi possa dichiarare un reddito consono a quello previsto, magari da parametri o studi (di settore), con valori standard prefissati a tavolino (sia pure perfezionati con studi regionali, locali, ecc.).

Esistono, naturalmente, ulteriori elementi che possono giustificare la legittimità dell'atto impositivo, che costituiscono prove gravi, precise e concordanti.

Di recente, come già indicato nei precedenti articoli sulle novità fiscali del giorno, un notevole impulso è stato dato dal D.L. n. 112/2008, in particolare al sistema accertativo basato sul cd. redditometro, mentre ulteriori elementi possono derivare dagli accertamenti bancari.

3) Manovra d'Estate: Incidenza sul quadro RW del modello unico

Il D.L. n. 78/2009 (manovra 2009), tra le altre misure, ha elevato le sanzioni per gli obblighi di monitoraggio fiscale.

A tal fine, in Dottrina, è stata trattata l'incidenza di tali novità sulle modalità di utilizzo del modulo RW.

Infatti, **l'art. 12, D.L. n. 78/2009** ha implementato il contrasto dei fenomeni di evasione fiscale attuato mediante i paradisi fiscali (c.d. "Paesi black list" il cui elenco, per le persone fisiche, è riportato nel D.M. 04.05.1999 e, per le Controlled Foreign Companies - CFC, nel D.M. 21.11.2001).

Le finalità sono quelle di attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale, insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

Viene adesso stabilito, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui ai predetti decreti ministeriali, senza tenere conto delle limitazioni previste, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (e cioè di compilazione del modulo RW di Unico), ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

La stretta riguarda anche le sanzioni (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) che, nel caso di specie sono raddoppiate.

Pertanto, il Legislatore vuole punire i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute, violando gli obblighi di segnalazione nel modulo RW, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Su tale versante la dichiarazione delle attività nel modulo RW costituisce una delle tre forme di controllo cui sono sottoposti il trasferimento dei capitali da e verso l'estero.

Le altre due sono costituite:

- Dai vincoli al trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari;
- dalla disciplina delle evidenze bancarie.

Modalità di utilizzo del modello RW

L'art. 4, D.L. n. 167/1990 (convertito dalla legge n. 227/1990) prevede l'obbligo per le persone

fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, di indicare gli investimenti detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta o le attività estere di natura finanziaria nel modulo RW.

In particolare, il modulo RW che va allegato alla dichiarazione UNICO, deve essere utilizzato per dichiarare i trasferimenti di denaro, titoli e certificati a e verso l'estero nonché gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria eseguiti da soggetti residenti per un importo complessivo superiore a 10.000 euro.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche:

- per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri UE nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti e attività;
- qualora gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti siano stati posti in essere attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione e così via);
- nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione a banche, SIM, società fiduciarie e agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1, D.L. n. 167/1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi; detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/1997.

Peraltro, ai fini delle imposte sui redditi, tranne che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta, esiste la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi.

Il modulo RW (in particolare del Modello Unico 2009) è composto di tre sezioni:

- La Sezione I nella quale indicare i trasferimenti, di ammontare superiore a 10.000 euro, da o verso l'estero, di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria;
- la Sezione II in cui vanno riportati gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria al 31 dicembre 2008, sempre che siano di importo superiore a 10.000 euro.

Detto obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

- la Sezione III, che contiene i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro, anche se al termine del periodo d'imposta non sia detenuto più nulla.

Il modulo RW deve essere presentato con riguardo all'intero anno solare in quanto riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli.

Infine, è stato evidenziato, in medesima Dottrina, come le sanzioni, previste dall'art. 5, D.L. n. 167/1990, nel caso di mancata presentazione del modulo RW, adesso si cumulano a quelle, raddoppiate, di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare, l'omessa presentazione del modulo RW viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

In aggiunta viene prevista la confisca di beni di corrispondente valore.

4) Guida alla registrazione delle locazioni di immobili

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una **guida aggiornata (luglio 2009)** in materia di registrazione degli affitti di immobili, reperibile on line, al sito delle Entrate ovvero in formato cartaceo presso le locali agenzie.

In particolare, è stata messa a disposizione degli utenti la procedura "Locazioni web" che integra il servizio di registrazione telematica dei contratti già attivo da otto anni, consentendo di portare a termine tutti gli adempimenti senza la necessità di dover scaricare e installare alcun software sul proprio computer.

Con l'affitto dell'immobile, il proprietario e il conduttore devono a registrare il contratto di locazione e a pagare la relativa imposta sul canone pattuito (con un importo minimo di 67 euro), entro 30 giorni dalla stipula.

Per i contratti di durata pluriennale, il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o di anno in anno.

Se si sceglie di versare in un'unica soluzione, si beneficia di una riduzione dell'imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (attualmente è del 3%) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

Nel caso di pagamento anno per anno, invece, il versamento (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat) va fatto entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.

Per registrare il contratto di locazione si possono utilizzare due modalità.

La procedura “tradizionale” prevede di recarsi presso un ufficio dell’Agenzia con due copie (con firma in originale) dell’atto da registrare, contrassegni telematici da applicare su originale e copie (l’imposta di bollo dovuta è pari a 14,62 euro per ogni quattro facciate scritte e, comunque, ogni cento righe), richiesta di registrazione (modello 69 e modello RR), ricevuta di pagamento dell’imposta di registro versata con il modello F23 presso uno sportello bancario.

Un’altra soluzione, per registrare un contratto di locazione, è quella telematica (obbligatoria per chi possiede almeno 100 immobili), attraverso lo specifico servizio messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Due le alternative:

- scaricare il software “Contratti di locazione” e inviare il file mediante Entratel o Fisconline
- utilizzare il servizio “Locazioni web”.

Vantaggi della procedura online

Avverte, inoltre, l’Agenzia, che non occorre più scaricare e installare sul proprio computer il software, basta collegarsi al sito delle Entrate, digitare i propri dati di accesso nell’area “Servizi telematici” sulla destra dell’home page e selezionare il servizio dal menù “Strumenti”.

Infine, con un’unica operazione è possibile registrare l’atto e pagare le imposte di registro e di bollo, dopo aver compilato direttamente il contratto online, scegliendo tra diverse tipologie già predisposte.

Il calcolo di quanto dovuto viene fatto direttamente dal sistema sulla base dei dati inseriti.

5) E’ detraibile l’Iva per i non residenti

E’ detraibile l’Iva per la stabile organizzazione italiana di una società non residente, anche se l’acquisto di beni o di servizi è stato fatto direttamente dalla sede principale della società e non tramite la stabile organizzazione.

E’ quanto ha deciso la **Corte Ue** che, **depositando il 16.07.2009 la sentenza** relativa alla causa C-244/08, ha condannato l’Italia anche al pagamento delle spese.

Secondo i giudici del Lussemburgo la legge italiana è in contrasto con l’articolo 1 dell’ottava direttiva e con l’articolo 1 della 13^a direttiva comunitaria.

Questo perché obbliga un soggetto passivo domiciliato all’estero, che abbia una stabile organizzazione in Italia, a chiedere il rimborso previsto per i soggetti non residenti piuttosto che operare la detrazione, quando l’acquisto per cui si vuole operare il recupero è effettuato non

tramite la stabile organizzazione in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale estero del soggetto passivo.

6) Noleggio di piattaforme aeree autocarrate ad operatori comunitari: Qualificazione IVA dei mezzi di trasporto

Rientrano tra i mezzi di trasporto tutti i mezzi (che possono essere utilizzati per la movimentazione di persone o cose) anche se non usati principalmente come tali.

In particolare, la piattaforma aerea autocarrata, qualificabile quale attrezzatura destinata al sollevamento e allo spostamento aereo di merci, assolve ad una funzione specifica di movimentazione di beni e, quindi, rientra nella definizione di “mezzo di trasporto”.

Per cui si applica, nel caso di specie, l’art. 7, quarto comma, lettera f), del D.P.R. n. 633/72, secondo il quale le prestazioni derivanti da contratti di noleggio di mezzi di trasporto rese da soggetti residenti in Italia sono imponibili Iva quando sono utilizzate in ambito comunitario.

Lo ha precisato l’**Agenzia delle Entrate** con la **risoluzione n. 187/E del 20.07.2009**.

7) Cessione di fabbricato dopo che si é consolidata nuda proprietà e diritto di usufrutto: Determinazione della plusvalenza tassabile

Per determinare l’eventuale plusvalenza generata dalla vendita dell’immobile per il quale nuda proprietà e usufrutto ha subito consolidamento, occorre valutare separatamente i due diritti.

Si tratta del chiarimento che è contenuto nella **risoluzione n. 188/E del 20.07.2009** emessa dall’ **Agenzia delle Entrate**.

Nel caso di specie, il valore della nuda proprietà e dell’usufrutto si calcola applicando al prezzo di vendita gli appositi coefficienti, mentre il giorno a partire da cui scatta la decorrenza dei cinque anni tra la data di acquisto e la data di rivendita (prevista dall’art. 67 del Tuir) si individua tenuto conto, rispettivamente, della data di acquisto della nuda proprietà e dell’usufrutto.

Si applicabile anche applicare la modalità agevolata di tassazione disposta dal comma 496 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), quindi, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 20%.

8) Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value

Il maggior valore a cui sono iscritti i crediti, per effetto della loro valutazione al fair value (ciò anche se il metodo adottato sia quello del “costo ammortizzato”), concorre alla formazione del reddito dei soggetti operanti nel settore finanziario, a prescindere dalla categoria di strumenti finanziari (prevista dai principi contabili internazionali) in cui gli stessi crediti sono classificati.

Quanto sopra per effetto della rilevanza fiscale attribuita al “valore dei crediti risultanti in bilancio” dall’art. 106, comma 3, del Tuir, peraltro, norma speciale che prevale anche sulla disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 110 del Tuir, che, per gli IAS adopter, riconosce rilevanza fiscale, se immobilizzazioni finanziarie, solo ai maggiori valori iscritti relativi a obbligazioni e altri titoli in serie o di massa.

L’**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 189/E del 20.07.2009**, ha, così, risposto ad una istanza di interpello presentata da una società, operante nel settore dell’intermediazione finanziaria, che “*svolge attività di acquisto pro-soluto di crediti di difficile esigibilità e di crediti fiscali*”.

Essa ha adottato i principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio del 19.07.2002 (“IAS/IFRS”) per la prima volta nel bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2005 con data di transizione a tali principi il 01.01.2004.

La Società ha, inoltre, fatto presente di aver “adottato gli IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio di esercizio per la prima volta nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2007.

A cura di Vincenzo D’Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l